

Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2013, n. 5-5518

Art. 3 bis, comma 3, d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.. Approvazione dei criteri generali per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/1995 e s.m.i. Revoca D.G.R. n. 1-16119 del 21.01.1997 come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 103-689 del 31.07.2000.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, ad oggetto “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute“, ha apportato alcune sostanziali e significative modifiche al d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”).

In particolare al Capo I del decreto, recante “Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria”, l’art. 4, comma 1, lettera a) ha disposto la sostituzione del comma 3 dell’art. 3 bis del citato d.lgs. n. 502/1992, inerente le modalità ed i requisiti necessari per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.

In proposito, il nuovo testo legislativo prescrive che “la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende....(omissis)...del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione costituita dalla Regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione” (questi ultimi da individuare, evidentemente, mediante il ricorso allo strumento legislativo).

Per quanto attiene al regime dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, le differenze rispetto alla precedente formulazione dell’art. 3bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. risiedono, da un lato, nella previsione di una diversa durata temporale minima (5 ovvero 7 anni) dell’esperienza dirigenziale richiesta, secondo che la medesima risulti maturata “nel campo delle strutture sanitarie” o “negli altri settori” - laddove il testo previgente si limitava a prescrivere “un’esperienza almeno quinquennale di direzione.....(omissis)....in enti, aziende, strutture [indifferentemente] pubbliche o private, in posizione dirigenziale...(omissis)....svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso”, e, dall’altro, nel venir meno del citato periodo temporale di riferimento (dieci anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso) in precedenza rilevante ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza professionale.

Se pertanto il nuovo testo del comma 3 dell’art. 3 bis appare di portata più estensiva per quanto attiene l’integrazione e soprattutto il mantenimento, sotto il profilo temporale, dei requisiti professionali prescritti – sostanzialmente caducando il precedente, specifico aspetto legato all’”attualità” dell’esperienza professionale maturata – d’altro canto la previsione della necessità di un periodo temporale più lungo (7 anni) per l’integrazione del requisito in ambiti professionali

diversi dal settore sanitario vale ad imprimere una particolare connotazione alle esperienze professionali sviluppate in campo sanitario, valorizzandone la peculiarità in termini di coerenza rispetto alle funzioni da esercitare.

Atteso peraltro il tenore letterale dell'espressione utilizzata dalla disposizione in esame (vale a dire "nel campo delle strutture sanitarie") con riferimento all'ambito professionale prescritto per la maturazione del termine quinquennale di maggior favore dell' "adeguata esperienza dirigenziale", la Direzione Sanità ha a suo tempo provveduto, con nota prot. n. 29330/DB2012 del 22.11.2012, a richiedere al Ministero della Salute i necessari chiarimenti interpretativi, per quanto la locuzione utilizzata sembrerebbe esclusivamente riferibile, alla luce della sua formulazione letterale, alle aziende ed agli enti del servizio sanitario nazionale, nonché ai soggetti ed alle strutture sanitarie private, anche non accreditate, con conseguente esclusione delle esperienze professionali di carattere dirigenziale sviluppate presso enti ed istituzioni, anche a rilevanza nazionale, operanti in campo sanitario quali lo stesso Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia nazionale - ovvero le omologhe Agenzie regionali - per i servizi sanitari.

Riscontrando il quesito sottopostogli, l'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, con nota prot. n. 0009568-P-2012, pervenuta in data 17.12.2012, ha precisato come la locuzione riferita all' "esperienza quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie.....debba essere interpretata al di là della sua stretta formulazione letterale intendendosi l'esperienza acquisita quella maturata, oltre che in tutti gli enti e aziende del Servizio sanitario, pubblici e privati, anche in tutte quelle strutture (enti o istituzioni pubbliche) che comunque svolgono attività di interesse sanitario....(omissis)...".

Un' ulteriore, significativa innovazione apportata dal nuovo testo del comma 3 dell'art. 3 bis citato riguarda inoltre le modalità per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale la quale, secondo la disposizione in parola, deve essere effettuata da una commissione costituita dalla Regione "in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Con nota prot. n. 1991/DB2012 del 18.01.2013 la Direzione Sanità ha provveduto a richiedere all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la formulazione della designazione di competenza, nonché di indicazioni utili in ordine all'individuazione delle istituzioni scientifiche indipendenti cui richiedere le ulteriori, necessarie designazioni.

Con comunicazione prot. n. 0002848 del 07.03.2013 l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha provveduto a designare il componente di propria competenza nonchè ad individuare nelle strutture universitarie, ovvero in "soggetti esperti nel campo della selezione del personale", le "qualificate istituzioni scientifiche indipendenti" cui richiedere, ai sensi della disposizione sopra richiamata, la designazione degli ulteriori esperti da nominare in seno alla Commissione de qua.

Su un diverso piano di considerazioni, si deve invece rilevare come la nuova formulazione del comma 3 dell'art. 3 bis lasci sussistere le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo, ed in particolare quelle contenute nel terzo periodo (introdotto dalla legge n. 419/1998) per il quale "i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati(omissis).....senza necessità di valutazioni comparative".

Il recente intervento legislativo operato nella materia sanitaria dal citato decreto legge n. 158/2012 costituisce, cronologicamente, l'ultimo "tassello" di una serie di contributi normativi i quali,

modificando ed integrando la disciplina originaria, rendono oggi particolarmente complessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, essendo peraltro la tutela della salute - in forza della legge costituzionale di riforma del titolo V della Costituzione - enumerata tra le materie a competenza legislativa concorrente.

In tale ambito la potestà legislativa dello Stato è limitata, come noto, alla sola determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà legislativa di dettaglio è attribuita alla competenza delle Regioni. Conseguentemente alcune disposizioni contenute nel testo riformato del d.lgs. n. 502/1992 devono essere armonizzate con le norme di cui le amministrazioni regionali si sono nel tempo autonomamente dotate nell'esplicazione della propria potestà normativa.

Sul versante delle disposizioni regionali, le fonti normative di cui all'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, recante "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali", nel disporre che "alla nomina del direttore generale provvede la Giunta regionale nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento", fanno rimando alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati".

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultima legge, "le nomine attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell'art. 24 (ora art. 37) dello Statuto...(omissis)....", il quale, a sua volta, così dispone: "La Commissione consultiva per le nomine.....(omissis).....viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa".

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'utilizzo di criteri regionali di carattere generale assume l'importante duplice rilievo di strumento, da un lato interpretativo e specificativo dei requisiti nazionali richiesti per la nomina e, dall'altro, di selezione della qualità professionale degli aspiranti alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria.

La puntuale individuazione di criteri generali per la valutazione dell'esperienza e delle competenze professionali dei candidati si appalesa inoltre particolarmente necessaria poiché il possesso dei requisiti individuati nella nuova formulazione del comma 3 del citato art. 3 bis del d.lgs. n. 502/1992 si configura come condizione di base per l'accesso alla selezione, da operarsi da parte della Commissione di esperti nella composizione sopra ricordata.

Il superamento della selezione costituisce pertanto, a sua volta, ulteriore condizione necessaria ai fini dell'inserimento in elenco, il quale dovrà quindi riferirsi a candidati tutti astrattamente nominabili.

A questo proposito occorre, a fini esplicativi, operare una duplice puntualizzazione. In primo luogo la specificazione delle caratteristiche "ideali" del management non può prescindere da un'attenta considerazione delle specificità caratterizzanti il ruolo che, in concreto, il manager è chiamato a svolgere. In quest'ottica appare indispensabile che, accanto a qualità personali (sapere di management, saper essere manager), vengano considerate quelle esperienze professionali collegate al saper fare, che appaiano particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.

Per questi aspetti, un procedimento di nomina caratterizzato da una preventiva individuazione dei profili professionali ritenuti più coerenti con il ruolo da ricoprire si connota per un accentuato carattere di trasparenza valutativa.

La necessità pertanto di sostanziare al meglio il carattere, individuato nella legge di riforma, dell' "adeguatezza" dell'esperienza dirigenziale, passa attraverso l'individuazione di criteri generali di nomina che siano concretamente riferibili ad esperienze professionali le quali – coerenti con lo specifico ruolo da svolgere (in ragione dell'ambito in cui sono maturate, della molteplicità e della natura delle funzioni esercitate, della complessità e delle dimensioni del contesto aziendale, dell'utilizzo di strumenti di pianificazione complessa, del grado di responsabilità che hanno comportato, della poliedricità dell'esperienza acquisita dal candidato) – denotino "in positivo" una spiccata attitudine all'incarico da conferire.

Analoghe conclusioni possono trarsi circa l'opportunità di sostanziare anche alcuni criteri ostativi o negativi, talché il semplice possesso dei "nuovi" requisiti prescritti dalla normativa nazionale (come si è detto, laurea magistrale e adeguata esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori) non risulti, in concreto - in concorrenza di determinati presupposti giuridici - comunque sufficiente ai fini della nomina, come nel caso della sussistenza di situazioni di litispendenza con la Regione e/o con le aziende sanitarie (allo scopo, come sopra esplicitato, di predisporre un elenco di soggetti tutti astrattamente nominabili, senza limitazione alcuna, in ciascuna delle aziende sanitarie regionali ove si dovesse determinare la necessità di copertura dell'incarico direttoriale).

Tutto quanto sopra premesso, illustrato e motivato, considerata pertanto la necessità di provvedere alla predisposizione di un nuovo elenco di candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, mediante selezione pubblica da operare sulla base dei nuovi requisiti individuati dall'art. 4, comma 1, lett. a del citato d.l. n. 158/2012, si rende necessario procedere sia alla revoca della D.G.R. n. 1-16119 del 21.01.1997, come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 103-689 del 31/07/2000, ed inerente l'individuazione dei precedenti criteri generali, sia in ordine alla determinazione dei nuovi criteri generali per la formazione dell'elenco in parola e per le conseguenti nomine, quali di seguito riportati:

- l'adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie presupposta dalla nuova formulazione dell'art. 3 bis del D.lgs. n. 502 /1992 e s.m.i. , caratterizzata da autonomia gestionale e da diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, è ritenuta rilevante se maturata nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, pubblici o privati, nonché presso enti o istituzioni pubbliche, o loro dipartimenti, divisioni, servizi, che svolgano attività d'interesse sanitario (quali, a titolo esemplificativo, il Ministero della Salute, gli Assessorati/Direzioni di enti pubblici territoriali competenti in materia di sanità e di tutela della salute, l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore di Sanità, l'Agenzia italiana del farmaco); nei rimanenti casi, fermi i restando i presupposti dell'autonomia gestionale e della diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, la durata minima dell'esperienza dirigenziale richiesta, sia in ambito lavorativo pubblico che privato, è pari a sette anni;
- non sono considerate rilevanti, ai fini dell'iscrizione in elenco, le esperienze dirigenziali di carattere multiprofessionale aventi durata complessiva pari o superiore a sette anni le quali, analiticamente considerate, risultino maturate per un periodo inferiore a cinque anni nel campo delle strutture sanitarie – nel senso sopra specificato – ovvero inferiore a sette anni negli altri settori;

- l'esperienza professionale dev'essere riferibile a funzioni di livello dirigenziale effettivamente esercitate a seguito del conferimento di incarico formale; analogamente, la natura "dirigenziale" dell'esperienza maturata deve potersi desumere dal conferimento formale della relativa qualifica;
- è considerata rilevante l'esperienza dirigenziale, connotata dalle caratteristiche temporali e di autonomia e di responsabilità sopra delineate, svolta in qualità di titolare di posizione funzionale apicale in seno a strutture di enti, aziende, istituzioni di natura privata, ovvero pubblica che abbiano recepito nei rispettivi ordinamenti il principio in ordine alla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le responsabilità dirigenziali della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, stabilito dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. e confermato, ex pluribus, dalla legge delega 4 marzo 2009, n. 15;
- l'esperienza dirigenziale è ritenuta adeguata, fatti salvi i requisiti temporali sopra delineati, qualora la relativa attività sia stata esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura o istituzione, ovvero ad una delle sue principali articolazioni organizzative, secondo i rispettivi ordinamenti, e sia caratterizzata da consistenza organizzativa, collocazione in una posizione gerarchica di vertice dell'organigramma, e assunzione di diretta responsabilità nei rapporti esterni;
- ai fini della valutazione degli aspetti riconnessi all'autonomia gestionale ed alla diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, saranno valutati i poteri, le responsabilità, le mansioni concretamente svolte dai candidati, nonché ulteriori parametri quali l'entità delle risorse finanziarie assegnate e direttamente gestite dal candidato ed il numero di dipendenti di cui si ha la diretta responsabilità, quali desumibili da atti organizzativi dell'ente o dell'azienda, da contratti, da procedure conferite, da organigrammi, ovvero dall'utilizzo di indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento sia della complessità organizzativa e gestionale della posizione professionale rivestita, sia, con particolare riguardo alle strutture sanitarie private e più in generale agli "altri settori", della consistenza aziendale in termini strutturali, dimensionali e di rilevanza economica;
- l'esperienza riconducibile all'amministrazione ed alla gestione di enti, società ed aziende, comprese le aziende sanitarie, è da considerarsi rilevante esclusivamente se svolta in veste di organo monocratico (amministratore unico o straordinario, direttore generale, commissario), con esclusione degli incarichi di componente, anche in veste di presidente, di organi collegiali (consigli di amministrazione, collegi di direzione); fa eccezione l'incarico di amministratore delegato, di socio accomandatario, di consigliere delegato con incarichi operativi;
- non sono considerate rilevanti, ai fini dell'integrazione dell'adeguata esperienza dirigenziale, le attività e le funzioni di mero studio, docenza, ricerca, ispezione, e, più in generale, gli incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, qualora la gestione e la correlata responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie non rivestano carattere preminente e determinante per l'attività svolta; analogamente, non sono considerate rilevanti le attività finanziarie di mera partecipazione, nonché quelle riconducibili ad attività libero professionale, all'esercizio di mandato politico, alla mera consulenza;
- non sono parimenti considerate coerenti o rilevanti ai fini dell'iscrizione in elenco e della nomina le esperienze professionali maturate nell'attività di magistrato, qualora non connesse all'esercizio di funzioni dirigenziali aventi le caratteristiche di autonomia e di responsabilità sopra delineate.

Fatto salvo il regime delle cause impeditive e sospensive della nomina, nonché delle incompatibilità previsto dalla normativa di riferimento, si ritiene inoltre di individuare le seguenti cause ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale:

- la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con le aziende sanitarie regionali, quali quelle derivanti, a titolo esemplificativo, dalla pendenza di liti giudiziali con le aziende medesime;
- la pendenza di liti, azioni, contenziosi con l'amministrazione regionale, per pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo o sanitario.

E' infine necessario precisare che gli eventuali conferimenti di incarichi di direzione generale, o di commissariamento, che dovessero rendersi necessari – a seguito di vacanza dell'ufficio per dimissioni, decadenza, o a qualsiasi altro titolo - nelle more della predisposizione del nuovo elenco di candidati alla nomina, avverranno mediante l'utilizzo dell'elenco approvato con DGR n. 3-3179 del 22.12.2011 e successivi provvedimenti integrativi, assicurando in ogni caso il rispetto, nella scelta dei candidati, dei nuovi requisiti stabiliti dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a del d.l. n. 158/2012 sopra ricordato.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, visti:

il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 39/1995, dalla competente commissione consiliare nella seduta del 04.03.2013;

il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il d.l. 13.09.2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 08.11.2012, n. 189, recante ad oggetto "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

il d.lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i., recante ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

la legge 04.03.2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti";

la l.r. 23.03.1995, n. 39, e s.m.i., recante ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";

la legge regionale statutaria 04.03.2005, n. 1;

la D.G.R. n. 1-16119 del 21.01.1997, come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 103-689 del 31/7/2000, ed inerente l'individuazione dei precedenti criteri generali;

la D.G.R. n. 3-3179 del 22.12.2011, inerente l'approvazione dell'elenco dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, ed i successivi provvedimenti integrativi;

la nota prot. n. 29330/DB2012 del 22.11.2012 della Direzione Sanità;
la nota prot. n. 0009568-P-2012 del 17.12.2012 del Ministero della Salute – Ufficio legislativo;
la nota prot. n. 1991/DB2012 del 18.01.2013 della Direzione Sanità;
la nota prot. n. 0002848 del 07.03.2013 dell'AGENAS;

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, e s.m.i., recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, i criteri generali per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, illustrati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati ;

di individuare, fatto salvo il regime delle cause impeditive e sospensive della nomina, nonché delle incompatibilità previsto dalla normativa di riferimento, le seguenti cause ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale:

- la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con le aziende sanitarie regionali, quali quelle derivanti, a titolo esemplificativo, dalla pendenza di liti giudiziali con le aziende medesime;
- la pendenza di liti, azioni, contenziosi con l'amministrazione regionale, per pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo o sanitario;

di revocare la D.G.R. n. 1-16119 del 21.01.1997, come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 103-689 del 31/07/2000, inerente l'individuazione dei precedenti criteri generali;

di stabilire infine che gli eventuali conferimenti di incarichi di direzione generale, o di commissariamento, che dovessero rendersi necessari – a seguito di vacanza dell'ufficio per dimissioni, decadenza, o a qualsiasi altro titolo - nelle more della predisposizione del nuovo elenco di candidati alla nomina, avverranno mediante l'utilizzo dell'elenco approvato con DGR n. 3-3179 del 22.12.2011 e successivi provvedimenti integrativi, assicurando in ogni caso il rispetto, nella scelta dei candidati, dei nuovi requisiti stabiliti dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a del d.l. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)